

**IL BILANCIO ILLUSTRATO AGLI AVVOCATI
DAI COMMERCIALISTI - VIII° INCONTRO**

**Profili rilevanti
in tema di consulenza all'organo
amministrativo.**

**Le valorizzazioni nel bilancio e il
falso valutativo nella ricostruzione della
giurisprudenza di legittimità**

Torino - 15 settembre 2025

Struttura dell'intervento

I. Il reato di "*false comunicazioni sociali*" a seguito della riforma operata con legge n. 69/2015



II. Rilevanza penale del c.d. "*falso valutativo*": gli orientamenti giurisprudenziali



III. I profili di responsabilità del consulente



IV. Stato dell'arte e casi concreti

I. Il reato di “*false comunicazioni sociali*”:
inquadramento
generale



Il reato di “False comunicazioni sociali” (artt. 2621-2622 c.c.)

legge 27.5.2015, n. 69 (vig. 14.6.2015)

“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”



radicale intervento di riforma

sul reato di falso in bilancio come risultante dalla riforma operata con il d.lgs. 11.4.2002, n. 61



rinvigorimento della risposta punitiva



Il reato di “False comunicazioni sociali” (artt. 2621-2622 c.c.)

In generale:

- 1) Distinzione tra **società non quotate** (art. 2621 c.c.) e **società quotate** (2622 c.c.)
- 2) Delitti → **eliminazione fattispecie contravvenzionale**
- 3) Reati di **pericolo concreto**, non di danno
- 4) Da dolo intenzionale a **dolo diretto**
- 5) Eliminazione delle **soglie di punibilità** 
- 6) Inasprimento pene (**1/5 anni e 3/8 anni**)
- 7) Procedibilità **d'ufficio**
- 8) Introduzione **artt. 2621-bis c.c.** (circostanza attenuante) e **2621-ter c.c.** (ipotesi di non punibilità)

Il reato di “False comunicazioni sociali” (artt. 2621-2622 c.c.)

In particolare, muta l'oggetto materiale della condotta:

“ ... consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ~~ancorché oggetto di valutazioni~~ ovvero omettono ~~informazioni~~ fatti materiali rilevanti ... in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore ...”



viene eliminato l'inciso

“ancorché oggetto di valutazioni” → **Conseguenze?**

II. Rilevanza penale del c.d. “falso valutativo”



Il c.d. falso valutativo nella giurisprudenza di legittimità

Quesito:

se la modifica con cui l'art. 9, l. 27.5.2015, n. 69 ha eliminato negli artt. 2621, 2622 c.c. l'inciso «*ancorché oggetto di valutazioni*» abbia determinato, o meno, un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie



In tema di false comunicazioni sociali ha ancora rilievo penale il c.d. falso valutativo?

Il c.d. falso valutativo nella giurisprudenza di legittimità

TESI A

(Sez. 5, n. 33774 del 16/6/2015, *Crespi*, Rv. 264868;
Sez. 5, n. 6916 del 8/1/2016, *Banca Popolare Dell'Alto Adige*, Rv. 265692)

Critério letterale



- ✓ **eliminazione** dell'inciso "*ancorché ...*"
- ✓ riferimento a "*fatti materiali rilevanti*" (anche sul versante omissivo, cfr. informazioni)
- ✓ persistente riferimento a "*valutazioni*" nell'**art. 2638** c.c.
- ✓ valutazione non vera/falsa ma **giusta/sbagliata**



Il c.d. falso valutativo nella giurisprudenza di legittimità

Si è prodotta una vera e propria successione di leggi, con effetto abrogativo limitato alle condotte di falsa valutazione di una realtà sussistente



non vi è reato in caso di poste frutto di procedimento valutativo erroneo ma fondato su dati reali:

- ✓ crediti (art. 2426, n. 8, c.c.)
- ✓ immobilizzazioni materiali ed immateriali
(art. 2426, n. 2, c.c.)
- ✓ immobilizzazioni finanziarie (art. 2426, n. 4, c.c.)
- ✓ avviamento (art. 2426, n. 6, c.c.)

Il c.d. falso valutativo nella giurisprudenza di legittimità

Temperamenti

è comunque esclusa da tale effetto abrogativo:

❖ l'esposizione di crediti:

- ✓ *inesistenti perché originati da contratti fittizi;*
- ✓ *concernenti i ricavi di competenza dell'anno successivo;*
- ✓ *relativi ad una fattura emessa a fronte di operazioni inesistenti (sentenza Crespi)*
- ✓ *materialmente falsi, perché indicati con un valore difforme da quello reale o perché descritti come certi (sentenza Banca Popolare Alto Adige);*

❖ la mancata svalutazione di una partecipazione nonostante l'intervenuto fallimento della società controllata (sentenza Crespi)



Falsi materiali e non valutativi

Il c.d. falso valutativo nella giurisprudenza di legittimità

TESI B

(Sez. 5, n. 890 del 12/11/2015, *Giovagnoli*, Rv. 26569101;
Sez. 5, n. 12793 del 2/3/2016, *Beccari*, non massimata)

Criterio logico-sistematico



- ✓ complessivo riordino della materia, nell'ambito di una penetrante strategia anti-corruzione
- ✓ "*ancorché ...*": proposizione di natura concessiva avente finalità "*ancillare*" e **meramente esplicativa**
- ✓ "*fatto*" = dato informativo
- ✓ "*materialità e rilevanza*" = significatività del dato ai fini della funzione informativa del bilancio



Il c.d. falso valutativo nella giurisprudenza di legittimità

Permane la rilevanza penale del falso valutativo:

l'enunciato valutativo ben può definirsi falso ove si ponga in contrasto con "*criteri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi*"

(cfr. pronunce in tema di falso ideologico in atto pubblico,
da ultimo Cass. 18521/2020, Primerano)



«negare la possibilità che il falso possa realizzarsi mediante valutazioni significa negare lo stesso veicolo con il quale si realizza il falso, posto che il bilancio si struttura di per sé necessariamente anche in un procedimento valutativo, i cui criteri sono indicati dalla legge, come chiaramente evincibile dal disposto di cui all'art. 2426 cod. civ.» (sentenza Beccari)

Il c.d. falso valutativo nella giurisprudenza di legittimità

SOLUZIONE DEL CONTRASTO:

SS.UU., n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266803



Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni



Il c.d. falso valutativo nella giurisprudenza di legittimità

Considerazioni aggiuntive:

1. generale **inasprimento** della risposta sanzionatoria
2. *ratio* della norma è garantire la **veridicità** e la **completezza** dell'informazione
3. l'oggetto della tutela penale è la "**trasparenza societaria**"
4. il bilancio è documento dal **contenuto essenzialmente valutativo**
5. i **criteri** di valutazione esistono e sono in gran parte **imposti dallo stesso legislatore** (artt. 2423 ss. c.c.) – "*ammortamenti*", "*svalutazioni*", "*crediti*", "*partecipazioni*", "*costi di sviluppo*" -
6. si è di fronte ad ipotesi di "**discrezionalità tecnica**", con conseguente configurabilità di un **falso** 

Il c.d. falso valutativo nella giurisprudenza di legittimità

Nozione chiave di **«rilevanza»** dell'informazione

(art. 2, punto 16 Dir. UE 2013/34/UE)

« ... quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori, sulla base del bilancio dell'impresa ... »

Ruolo centrale del **giudice**

« ... dovrà dunque il giudice operare una valutazione di causalità ex ante, vale a dire che dovrà valutare la potenzialità decettiva della informazione falsa contenuta nel bilancio ... »

Nota conclusiva → la giurisprudenza successiva si è assestata sui principi espressi da SSUU Passarelli
(cfr. ex multis Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, *Coatti*, Rv. 268672)

III. Il concorso del professionista



Il concorso del professionista

art. 2621 c.c.



«gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ... »



Si tratta di reato proprio, che può essere commesso solo da soggetti aventi una determinata qualifica



Il consulente esterno che assiste l'imprenditore nella redazione del bilancio e/o nella stima di determinate poste:

- ✓ **non** è compreso tra i **soggetti attivi** del reato;
- ✓ **non** è titolare di **poteri/doveri di attivazione** (vs sindaco);
- ✓ **non** è titolare di un **obbligo di garanzia** in ordine all'integrità del capitale sociale;

Tuttavia ...

Il concorso del professionista

... il professionista può rispondere a fronte di un contributo attivo (morale o materiale) alla realizzazione dei propositi criminosi del cliente ai sensi dell'art. 110 c.p. («Concorso di persone nel reato»):

«quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita»



ELEMENTO OGGETTIVO	ELEMENTO SOGGETTIVO
<p>I. <i>pluralità di agenti</i></p> <p>II. <i>realizzazione di un fatto materiale di reato</i></p> <p>III. <i>contributo (morale o materiale) di ciascun partecipe alla realizzazione di esso</i></p>	<p>I. <i>dolo di concorso:</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>coscienza e volontà di realizzare un fatto di reato</i>▪ <i>consapevolezza delle condotte degli altri partecipi</i>▪ <i>coscienza e volontà di contribuire con la propria condotta al verificarsi del reato</i> <p><i>nonché conoscenza della qualifica soggettiva dell'intraneio nei reati propri</i></p>

Il concorso del professionista

Nel caso del consulente, la giurisprudenza richiede, in particolare, la sussistenza di un *quid pluris* rispetto alla prestazione di un mero servizio di assistenza tecnica:

«... l'estraneo può concorrere nei reati di bancarotta anche quando sia una persona che esercita la professione di avvocato o consulente contabile, con la sola precisazione che, in questo caso, non deve essere confusa l'assistenza tecnica, che rimane sempre doverosa e garantita dall'ordinamento, col concorso nel reato. Infatti, mentre è consentita e non è illecita l'opera di consulenza e di intervento svolta da un avvocato o da un consulente contabile a favore di un imprenditore o di una società in dissesto, deve invece ritenersi illecito e penalmente rilevante il fatto del legale o del consulente che, essendo consapevole dei propositi dell'imprenditore, dia a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o che, comunque col proprio aiuto e con le proprie preventive assicurazioni, favorisca o rafforzi l'altrui progetto delittuoso»

(Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, *Caprara*, Rv. 263245; Sez. 5, n. 1341 del 22/10/1986, *Sonson*, Rv. 175013; nello stesso senso, per i consulenti contabili Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, *Albasi*, Rv. 257566; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, *Bonandrini*, Rv. 226973)

Il concorso del professionista

Il superamento del confine tra **assistenza tecnica (lecita)** / **concorso nel reato (illecito)** non è agevole da provare,



rilievo preminente hanno:

1) l'intercettazione di conversazioni telefoniche

2) il sequestro di documentazione

Estratto di *e-mail* del
commercialista incaricato
della predisposizione del
bilancio di esercizio



L'effetto ricercato e possibile è quello di "allungare il brodo",

atti dai quali emerge che il professionista è il regista degli artifici contabili che consentono all'imprenditore di procrastinare indebitamente l'emersione del dissesto

Il concorso del professionista

In alternativa, occorre far riferimento ai principi ed agli indici elaborati dalla giurisprudenza per distinguere il dolo eventuale e la colpa cosciente
- quest'ultima non rilevante ai fini dell'art. 110 c.p. -

(Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, *Espenhahn*, Rv. 261104)



PRINCIPIO DI DIRITTO

In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo



Il concorso del professionista

- INDICATORI -



- a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa
- b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente
- c) la durata e la ripetizione dell'azione
- d) *il comportamento successivo al fatto*
- e) *il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali*
- f) *la probabilità di verifica dell'evento*
- g) *le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica*
- h) *il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank)*

IV. Stato dell'arte ed ipotesi concrete



Stato dell'arte ed ipotesi concrete

Alcune recenti pronunce valorizzano quanto finora osservato in punto di «*falso valutativo*» → **integra il delitto di false comunicazioni sociali:**

- ❖ << ... l'appostazione in bilancio di attività finanziarie, classificate, sulla base di principi contabili internazionali, come "investimenti posseduti fino alla scadenza" (HTM), ma che in realtà, al momento dell'acquisto, erano classificati come "attività finanziarie disponibili per la vendita" (AFS) ... in assenza di espressa riclassificazione e conseguente, necessaria iscrizione di una riserva negativa collegata alla perdita di valore subita "medio tempore" dai titoli ... >>
(Sez. 5, n. 9823 del 07/02/2025, **Barbucci**, Rv. 287762)
- ❖ << ... l'appostazione in bilancio, alla voce di ricavo straordinario da "sopravvenienze attive", di un importo pari all'ammontare di un debito tributario, precedentemente iscritto al passivo, quando questo sia ancora oggetto di contenzioso essendo stata emessa sentenza pur favorevole al debitore, ma non ancora definitiva ... >>
(Sez. 5, n. 27970 del 07/06/2023, **La Gatta**, Rv. 284813)

Stato dell'arte ed ipotesi concrete

➔ Rapporti con le altre fattispecie di reato

- ❖ **Aggiotaggio:** <<La diffusione attraverso un comunicato stampa del deliberato del consiglio di amministrazione di una società quotata in Borsa in ordine ai dati di bilancio che si proporranno all'approvazione della successiva assemblea dei soci integra, sussistendo i requisiti della falsità del dato e della idoneità dello stesso ad alterare sensibilmente i corsi dei titoli, il delitto di aggioaggio informativo, a prescindere dal fatto che gli stessi non siano già stati adottati dalla successiva assemblea. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che la eventuale successiva approvazione del bilancio può integrare la fattispecie di false comunicazioni sociali, in concorso con quella di aggioaggio)>>
(Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, **Commissione**, Rv. 278389;
cfr. anche Sez. 5, n. 27170 del 27/04/2018, **Rea**, Rv. 273475)
- ❖ **Bancarotta impropria da falso in bilancio:** << In tema di "ne bis in idem", il precedente giudizio per il reato di false comunicazioni sociali non preclude, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, l'esercizio dell'azione penale per il reato di bancarotta impropria da reato societario. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravamento o la determinazione del dissesto determina la differenza strutturale tra il fatto storico-naturalistico del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, legge fall. e quello oggetto del reato di false comunicazioni sociali)>>
(Sez. 5, n. 1835 del 26/11/2021, dep. 2022, **Colimberti**, Rv. 282428)

Stato dell'arte ed ipotesi concrete

CASI CONCRETI

❖ crediti inesigibili e illegittima capitalizzazione di costi

1. cagionavano, o comunque aggravavano, il dissesto della società per l'importo complessivo di € _____ (differenza tra il patrimonio netto rettificato al 31.12.2014 e il disavanzo fallimentare) esponendo consapevolmente sin dal bilancio al 31.12.2014, al fine di conseguire per sé e per la società un ingiusto profitto, fatti materiali rilevanti non corrispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti, in modo concretamente idoneo ad indurre i destinatari delle comunicazioni sociali in errore e a celare la completa erosione del capitale sociale, emersa solo nel bilancio al 31.12.2012; segnatamente, in violazione dei principi di chiarezza, veridicità, correttezza, prudenza e competenza (artt. 2423, 2423-bis, 2424-bis, 2426, 2417 c.c.) e del principio contabile O.I.C. - Organismo Italiano Contabilità - n. 24 (*"Immobilizzazioni immateriali"*),
 - nel bilancio al 31.12.2014:
 - esponevano nella voce dello stato patrimoniale "crediti entro 12 mesi" la somma di € 42.788,00, derivante da crediti inesigibili e non svalutati;
 - esponevano nella voce dello stato patrimoniale "immobilizzazioni immateriali" la somma di € 449.029 derivante da illegittima, in quanto non giustificata, capitalizzazione di costi;
 - così pervenendo, da un lato, ad un utile d'esercizio pari ad € 14.489 anziché esporre una perdita di esercizio pari a € 396.736 e, dall'altro, ad un patrimonio al netto del risultato di esercizio pari a € 254.209 anziché esporre un patrimonio al netto del risultato di esercizio pari a € -173.685 ...

Stato dell'arte ed ipotesi concrete

❖ sovra stima delle giacenze di magazzino

... segnatamente, in violazione dei principi di chiarezza, veridicità, correttezza, prudenza e competenza (artt. 2423, 2423-bis, 2424-bis, 2426, 2417 c.c.):

- a. iscrivevano giacenze di magazzino per valori superiori rispetto a quanto prescritto dall'art. 2426, c. 1, n. 9, c.c.,
- b. omettevano di appostare un idoneo fondo svalutazione per gli articoli rimasti in giacenza,
- c. omettevano di svalutare i crediti nei confronti di _____ s.p.a. (in stato di dissesto, analogamente a _____, quantomeno dall'esercizio 2017),

così pervenendo ad esporre patrimonio netto positivo invece che negativo nei seguenti termini ...

* * *

- i. ometteva di appostare, relativamente alla voce "RIMANENZE (progetto additivo ad effetto antiossidante)" un fondo rischi pari all'intero importo stanziato (€ 3.112.000 al 31.12.2012), risultando il progetto sostanzialmente inattivo dall'esercizio 2009;
- ii. ometteva di appostare, relativamente alla voce RIMANENZE "progetto staminali" e segnatamente in relazione al credito per fatture da emettere verso _____ s.r.l., un fondo rischi pari all'intero importo (€ 3.073.000 al 31.12.2012), risultando il progetto sostanzialmente inattivo dall'esercizio 2010, non apparendo la new.co. _____ s.r.l. in grado di adempiere all'obbligazione di pagamento ed essendo già emerso il coinvolgimento dello stesso _____, quale persona sottoposta ad indagini, nel p.p. _____ aperto presso la Procura della Repubblica di Torino;

Stato dell'arte ed ipotesi concrete

❖ permutate di attività immateriali / costi di competenza dell'esercizio

- A) appostavano nel conto economico alla voce *“Proventi da gestione diritti calciatori”*, a titolo di *“Plusvalenze da cessione diritti calciatori”*, l'importo di € 78.058.000, componente positiva di reddito fittizia perché derivante esclusivamente derivante da operazioni di *“scambio”*:
- connotate da valori *“artefatti”*, *“artificiali”*;
 - neutre sotto il profilo finanziario;
 - contabilizzate in violazione dei requisiti previsti dal principio contabile internazionale IAS 38 (attività immateriali), par. 45 (permutate di attività immateriali), in quanto, in assenza di *fair value* del mercato di riferimento misurabile attendibilmente, il costo dell'attività acquisita deve essere commisurato al valore contabile dell'attività ceduta;
- B) omettevano di iscrivere nel conto economico alla voce *“Personale tesserato”* l'importo di € 62.285.000, rappresentando falsamente che: *“la società ha raggiunto un'intesa con i calciatori e l'allenatore della Prima Squadra per la riduzione dei loro compensi della stagione 2019/2020 di un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Gli effetti economici e finanziari derivanti dall'intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90.000.000 sull'esercizio 2019/2020”*, laddove l'accordo raggiunto in data 28.3.2020 con i calciatori e non reso pubblico ... prevedeva la rinuncia ad una sola mensilità, con recupero certo ed incondizionato di tre mensilità (di competenza, quindi, dell'esercizio in corso, secondo il principio contabile internazionale IAS 1 *“presentazione del bilancio”*, par. 27 *“contabilizzazione per competenza”* -) nelle stagioni successive, con conseguente effetti economici e finanziari positivi per soli € 22.354.647,70 ...

Stato dell'arte ed ipotesi concrete

❖ falso qualitativo (omesse indicazioni in nota integrativa)

... in particolare, in violazione ... del principio contabile internazionale IAS 37 (*"Accantonamenti, passività e attività potenziali"*), par. 28 e 86:

- nella relazione finanziaria annuale (nota integrativa) relativa al bilancio di esercizio al 31.12.2021:
 - omettevano di indicare l'attività di deposito della liquidità di terzi quale componente di rilievo del *"rischio di credito"*, del *"rischio di liquidità"* e del *"rischio di tasso di interesse"*;
 - omettevano di fornire una puntuale informativa in ordine alle *"passività potenziali"* riconducibili:
 - alla gestione della liquidità di terzi, risultata diffusamente discrezionale (cioè con deposito presso una banca sub-depositaria differente da quella *"attestata"* alle banche depositanti), con conseguente inadempimento contrattuale nei confronti delle banche clienti e rischio di sostenimento degli oneri laddove la banca sub-depositaria (scelta in autonomia da _____) non fosse stata in grado di rimborsare i fondi, anche in considerazione dell'applicabilità a tali fondi - acquisiti mediante l'attività bancaria abusivamente svolta - del regime del c.d. *Bail-in* (art. 49, D.Lgs. 6 novembre 2015, n. 180);
 - al disallineamento temporale sussistente tra la liquidità raccolta dalla clientela bancaria *"sempre disponibile e prelevabile in qualsiasi momento"* (*"a vista"*) ed i depositi sottoposti a vincolo temporale, aperti presso le banche sub-depositarie,
 - in violazione dei requisiti previsti dal principio contabile internazionale IAS 37 (*accantonamenti, passività e attività potenziali*), par. 28 e 86, secondo cui l'entità deve evidenziare, per ciascuna classe di passività potenziale alla data di chiusura dell'esercizio, una breve descrizione della natura della stessa che, nel caso di specie, era da considerarsi quantomeno *"possibile"*;
- nella relazione finanziaria annuale (nota integrativa) relativa ai bilanci di esercizio e consolidato al 31.12.2021, attesa la natura bancaria abusivamente e nei fatti esercitata (cfr. capo 1), fornivano un'informativa di natura quantitativa non corrispondente al vero in relazione ai coefficienti patrimoniali di vigilanza, così pervenendo all'indicazione di coefficienti patrimoniali superiori a quelli reali ed ai minimi regolamentari ...

GRAZIE!

Dott. Mario Bondoni
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
«Gruppo Penale dell'Economia»

mario.bondoni@giustizia.it